

PUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere relatore

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 25/A/2026

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 7048 del registro di segreteria, depositato in data 19/1/2026, promosso da

- Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Zottarelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rionero in Vulture (PZ), largo Annunziata n. 4, domicilio digitale: avvantoniozottarelli@pec.giuffre.it;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

avverso

la sentenza n. 178 del 2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 20/6/2025.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 7/5/2026, l'avv. Antonio Zottarelli per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il pubblico ministero dott.ssa Maria Luigia Licastro, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 18/10/2024 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione prot. n. 156255 del 19/6/2023 dell'Agenzia delle Entrate, conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per essere condannata al pagamento della somma di euro 83.305,17, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito per euro 3.177,46 dallo Stato-Ministero dell'Economia e delle Finanze, per euro 79.952,35 dalla Regione Siciliana-Assessorato dell'Economia e per euro 175,36 dal Ministero dell'Interno, nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato.

Articolati i fatti di causa compendiati nell'atto di citazione.

1.1. La Corte di giustizia tributaria di Catania, con la sentenza n. 8824 del 2014, passata in giudicato, nell'accogliere il ricorso promosso

da una contribuente avverso gli estratti di ruolo, annullava le seguenti cartelle di pagamento:

- n. 02134019990402002204l (Irpef, Cssn 1992), n. 29320030075119779 (Irpef, Irap 1998) e n. 29320060007644988 (Irpef, Irap, Iva 2001) poiché l'agente della riscossione non aveva provato la loro notifica, con conseguente prescrizione dei tributi;

- n. 29320010092531441 (Irpef 1993) e n. 29300000015554146 (Irpef 1996) per intervenuta prescrizione poiché, successivamente alla loro notifica effettuata, rispettivamente il 4/2/2002 e il 24/10/2000, non era stata fornita alcuna prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione;

- n. 29320030099570590 (Irpef, Irap, Iva 1999) per essere stata notificata in un domicilio fiscale della contribuente diverso da quello di residenza, con conseguente nullità/inesistenza della notifica;

- n. 29320050024889536 (Irpef, Irap, Iva 2000) per non essere stata rispettata la procedura prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile, non essendo stata provata la spedizione della raccomandata A/R alla contribuente relativa all'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale.

1.2. L'organo requirente dava atto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione era subentrata, a decorrere dal 30/9/2021, ai sensi del comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quale successore universale *ex lege*, a Riscossione Sicilia s.p.a. e nel respingere le deduzioni difensive, puntualizzava che la fattispecie oggetto di causa

rientrava nell'ipotesi di danno indiretto, caratterizzato da inescusabile negligenza da parte dell'agente della riscossione sia nell'esazione dei tributi che nella gestione del contenzioso.

2. La locale Sezione territoriale di primo grado, con la sentenza n. 178 del 2025, accoglieva parzialmente la domanda attorea.

2.1. In via preliminare, respingeva l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità per difetto di interesse ad agire, formulata dalla convenuta in base all'articolo 6 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, che operava un distinguo tra i ruoli esecutivi affidati all'agente della riscossione fino al 31/12/2024 e quelli affidati a decorrere dall'1/1/2025: per i primi, oggetto del contendere, il comma 529 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, limitava la responsabilità amministrativa solo alle ipotesi di condotte dolose.

Il collegio di primo grado riteneva che per effetto del combinato disposto del comma 2, lettera b), con il comma 10 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 110 del 2024, si evinceva "*un triplice ordine di rilevanza temporale dei fatti:*

- per le iniziative avviate dall'agente della riscossione dall'8/8/2024, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 110 del 2024, e per le quote affidate fino al 31/12/2024 *"(dunque per il periodo 8 agosto – 31 dicembre 2024)*" si applicavano le disposizioni di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, con limitazione della responsabilità erariale ai casi di dolo, salvo le ipotesi di prescrizione del diritto di credito, per le quali la responsabilità poteva essere addebitata anche per colpa grave (articolo 6, comma 10, lettera

b, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b);

- per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della citata norma, ovverosia fino al 7/8/2024, tra cui quelle oggetto di contestazione, vigeva l'ordinario regime di responsabilità amministrativa, con la conseguente punibilità degli illeciti sia per dolo che per colpa grave;

- per le quote affidate a decorrere dall'1/1/2025, la responsabilità era limitata alle ipotesi di dolo, salvo che vi fosse stata prescrizione o decadenza del diritto di credito (articolo 6, comma 10, lettera a).

Quindi, respingeva la relativa eccezione "*in quanto la domanda ha ad oggetto le attività dell'Agente della riscossione poste in essere in data di gran lunga antecedente al giorno 8 agosto 2024*".

1.2. La locale Sezione territoriale, sempre in via preliminare, respingeva l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire sollevata dalla convenuta, limitatamente ai crediti di pertinenza della Regione Siciliana, per insussistenza del danno erariale per effetto del comma 3 dell'articolo 76 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021.

L'eventuale manleva, infatti, era relegata alla fase esecutiva, "*ovverosia opera solo nel momento in cui si procede alla verifica dei rapporti di dare e avere tra la convenuta e la Regione siciliana, ma non incide sulla configurabilità della fattispecie di danno erariale*".

1.3. Nel merito, il collegio di prime cure, accoglieva la domanda attorea con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320030075119779 (Irpef, Irap 1998 per euro 15.917,23), n.

29320060007644988 (Irpef, Irap, Iva 2001 per euro 35.862,04), n. 29320010092531441 (Irpef 1993 per euro 1.294,76), n. 29300000015554146 (Irpef 1996 per euro 309,87) e n. 29320030099570590 (Irpef, Irap, Iva 1999 per euro 9.077,10), per avere l'agente della riscossione gestito con superficialità e negligenza non solo la fase di recupero dei crediti, con notifiche non effettuate correttamente o in assenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, come meglio specificato nella sentenza impugnata (che si soffermava sulla comunicazione preventiva del fermo amministrativo e sulle iscrizioni ipotecarie), cui per economia espositiva si rinvia, ma anche quella del contenzioso tributario, "*(non facendo valere quelle controdeduzioni che, in ipotesi, avrebbero potuto portare ad un ribaltamento di prospettiva)*".

Respingeva la richiesta di condanna con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:

- n. 021340199904020022041, (Irpef, Cssn 1992 per euro 265,46) poiché il credito era stato annullato d'ufficio ai sensi del comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012;

- n. 29320050024889536 (Irpef, Irap, Iva 2000 per euro 20.577,68) poiché l'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come l'articolo 140 del codice di procedura civile al tempo vigente non prevedevano l'invio della raccomandata informativa, con conseguente regolarità della notifica, esclusa invece dal giudice tributario.

In conclusione, condannava l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a corrispondere la somma di euro 59.917,12 a favore della

Regione Siciliana, euro 2.369,20 a favore dello Stato-Ministero dell'Economia e delle Finanze ed euro 175,36 a favore del Ministero dell'Interno, oltre accessori e spese di giustizia, queste ultime liquidate a favore dello Stato.

3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Antonio Zottarelli, con atto di appello depositato in data 19/1/2026, impugnava la predetta sentenza chiedendo:

- in via preliminare di accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 110 del 2024 e dell'articolo 1, comma 529, della legge 228 del 2012;

- nel merito, il rigetto della domanda attorea.

3.1. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione lamentava che la sentenza impugnata non avesse dichiarato l'inammissibilità/improcedibilità della domanda del pubblico ministero.

All'uopo, sosteneva che, in base al combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 110 del 2024, i ruoli consegnati in data anteriore al 31/12/2024, erano assoggettati alla regola generale dettata dall'articolo 1, comma 529, della legge 228 del 2012, ivi espressamente richiamato, che limitava le azioni di responsabilità al solo dolo, non ricorrendo nella fattispecie in esame le particolari deroghe disciplinate dalle lettere a) e b) del citato comma 10 che allargavano le azioni di responsabilità anche alla colpa grave.

Aggiungeva che, comunque, il decreto legislativo n. 110 del

2024 non trovava applicazione alla fattispecie in esame perché la sentenza n. 8824 del 2014 della Corte tributaria era stata depositata prima della sua entrata in vigore, considerato che "*il danno erariale si fonda in genere sulla definitività dell'evento ritenuto pregiudizievole*".

3.2. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiamava l'attenzione sulla notifica di ulteriori atti, oltre le cartelle di pagamento, che incidevano su beni di scarso valore economico e che gli avrebbero consentito di ottenere il discarico, qualora avesse potuto provvedere, se non vi fossero state continue proroghe legislative, entro il termine triennale, all'inoltro all'ente impositore della comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3.2.1. Il preavviso di fermo amministrativo n. 29320080002836147, notificato in data 16/10/2008 riguardava veicoli di vetusta immatricolazione e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 98 del 20/11/2001 riteneva aggredibili solo gli automezzi immatricolati "*non oltre dieci anni prima della data di accesso*".

L'appellante, poi, si soffermava con dovizia di particolari sulla regolarità della notifica di tale atto, ritenendo - a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado - che ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la notifica diretta per posta poteva essere effettuata anche dall'agente della riscossione, e non solo dall'amministrazione finanziaria, e che detta procedura di notifica non prevedeva l'invio di alcuna raccomandata informativa nel caso di compiuta giacenza.

3.2.2. L'avvenuta iscrizione di ipoteca legale in data 15/10/2004 (fascicolo n. 2003/161131) e in data 6/6/2006 (fascicolo n. 2005/44143), con riferimento a tutte le cartelle di pagamento, ad eccezione della cartella n. 29320060007644988, sulla quota di proprietà della contribuente, pari alla metà, di terreni di modesto valore economico, con la conseguenza che ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, al tempo vigente, non sarebbe stato possibile dare corso a procedure esecutive ritenute infruttuose.

3.3. L'appellante, poi, lamentava che il giudice di primo grado aveva errato nel non apprezzare, ai fini della ricorrenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, le seguenti circostanze:

- le azioni esecutive concretamente intraprese e sopra esposte;

- i mutamenti societari intervenuti nel corso del tempo;

- la trattazione di un notevolissimo contenzioso, con necessità del loro affidamento ad avvocati del libero foro (nella fattispecie in esame il difensore aveva ritenuto non percorribile la strada dell'appello);

- il continuo cambio, con riferimento alla cartella di pagamento n. 2932003009957059000, di indirizzo della contribuente anche più volte nel corso dell'anno; questa, infatti, pur avendo dimora fiscale stabile, in Misterbianco, via La Placa, mutava la propria residenza dal numero civico 37 a 35 e viceversa (la citata cartella era stata correttamente notificata al n. 35);

- "*un'esigua e marginale consistenza di beni aggredibili*", come risultava dai "*mirati accessi tratti dall'anagrafe tributaria, reiterati nel tempo (3.10.2003, 18.3.2009 e 14.2.2013)*", nonché la mancanza di

continuità di rapporti economici;

- l'applicabilità, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320000015554146000, dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con annullamento automatico d'ufficio dei debiti inferiori a euro 1.000,00, relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione dall'1/1/2000 al 31/12/20101.

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 15/4/2026, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

4.1. In particolare, la limitazione di responsabilità dell'agente della riscossione alle ipotesi dolose, prevista dall'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 110 del 2024, operava solo per i carichi affidatati a decorrere dall'1/1/2025 e, inoltre, il richiamo all'articolo 1, comma 529, della legge n. 228/2012 non era pertinente poiché tale norma disciplinava, semplificandolo, il sistema di discarico allorché i crediti, dopo i tentativi di recupero posti in essere, fossero divenuti irrecuperabili.

4.2. Inoltre, qualora l'agente della riscossione non avesse presentato all'ente impositore la comunicazione di inesigibilità, entro il termine triennale previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, oppure la documentazione presentata non provava il corretto svolgimento delle procedure di esazione, perdeva il diritto al rimborso.

4.3. In ultimo, la produzione documentale confermava la

correttezza delle conclusioni cui era giunta la sentenza impugnata, cui rinviava condividendone le motivazioni, poiché, nel giudizio tributario, era stato prodotto solo l'estratto di ruolo in luogo della regolare notifica delle cartelle di pagamento.

5. All'udienza del 7/5/2026, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Questo collegio deve affrontare la questione posta dall'appellante circa i termini di applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 110 del 2024, entrato in vigore a decorrere l'8/8/2024, alla fattispecie in esame, con conseguente possibilità o meno di rispondere a titolo di colpa grave delle contestazioni mosse dal pubblico ministero; all'uopo, è necessario precisare che la citata disposizione normativa è confluita nell'articolo 214 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, rubricato "*Testo unico in materia di versamenti e di riscossione*", entrato in vigore il 27/3/2025 (trattasi di testo legislativo ricognitivo di disposizioni normative in vigore).

Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dunque, il pubblico ministero non avrebbe potuto avviare il giudizio di responsabilità poiché l'illecito è stato contestato a titolo di colpa grave e non di dolo.

2. Orbene, il comma 10 dell'articolo 214 del decreto legislativo n. 33 del 2025, *in toto* sovrapponibile al comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 110 del 2024, recita:

"*Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento*

*dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:*

*a) dell'articolo 226, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;*

*b) dell'articolo 226, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data dell'8 agosto 2024, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024*".

Dalla lettura della citata norma si evince che dopo l'entrata in vigore (8/8/2024) dell'originario decreto legislativo n. 110 del 2024 non possano essere più avviati, a danno dell'agente della riscossione, giudizi di responsabilità per condotte gravemente colpose, con sole due eccezioni:

- le quote affidante a decorrere dall'1/1/2025, qualora sia derivata la prescrizione o la decadenza del diritto di credito dovuto alla mancata notifica della cartella o di successivi atti interruttivi della prescrizione;

- le quote affidate fino al 31/12/2024, qualora sia derivata la prescrizione del diritto di credito "*relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data dell'8 agosto 2024*", adempimenti consistenti nella notifica di atti interruttivi della prescrizione.

In altri termini, le condotte gravemente colpose sono

perseguibili, a decorrere dall'8/8/2024, con l'avvio di giudizi di responsabilità, ricorrendo gli specifici presupposti sopra indicati, solo per le quote affidate a decorre dall'1/1/2025 (lettera a) e per quelle affidate fino al 31/12/2024 (lettera b) in relazione agli adempimenti posti in essere dall'8/8/2024, data di entrata in vigore dell'originario decreto legislativo 110 del 2024; per tutte le altre quote affidate entro il 31/12/2024 e non rientranti nella suddetta ultima casistica (lettera b), non può essere avviata l'azione di responsabilità per illeciti commessi con colpa grave.

Non può, dunque, condividersi la diversa opzione ermeneutica contenuta nella sentenza impugnata secondo cui per le quota affidate prima dell'8/8/2024 vigerebbe il regime ordinario di responsabilità amministrativa, con la conseguenza che gli illeciti potrebbero essere puniti sia a titolo di dolo che di colpa grave, con azioni di responsabilità avviate anche in data successiva all'8/8/2024; tale conclusione, ad avviso di questo collegio, contrasta con il contenuto del comma 10 del citato articolo 214 del decreto legislativo n. 33 del 2025 che, invece, permette l'avvio di azioni di responsabilità solo a titolo di dolo, limitando la colpa grave a determinati presupposti che, però, non ricorrono nel presente giudizio.

Nella fattispecie in esame, infatti, il pubblico ministero ha depositato l'atto di citazione, con richiesta di condanna a titolo di colpa grave, in data 18/10/2024 e lo ha notificato in data 24/10/2024, quindi, successivamente alla data dell'8/8/2024, con riferimento a quote affidate in epoca antecedente al 31/12/2024, per le quali la prescrizione

non si è verificata per adempimenti o mancati adempimenti posti in essere a decorrere dall'8/8/2024, ma in epoca ben antecedente.

Né a soluzione diversa può giungersi attraverso il richiamo, come sempre effettuato nella sentenza impugnata, al comma 2, lettera b), del suddetto articolo 214 del decreto legislativo n. 33 del 2025, perché la citata disposizione normativa regola il rapporto tra l'ente creditore e l'agente della riscossione, mentre solo il comma 10 disciplina l'azione di responsabilità); inoltre, con riferimento alle quote affidate fino al 31/12/2024 "*e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data*" è, comunque, richiamato l'articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2021 che limita la responsabilità amministrativa alle ipotesi dolose.

4. E' assorbita ogni ulteriore questione.

5 In conclusione, il collegio accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in riforma della sentenza n. 178 del 2025 della locale Sezione di primo grado, dichiara inammissibile l'azione di responsabilità avviata dal pubblico ministero.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del codice di giustizia contabile, stante la pronuncia di rito adottata.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in riforma della sentenza n. 178 del 2025 della locale Sezione di primo grado,

dichiara inammissibile l’azione di responsabilità avviata dal pubblico ministero;

- compensa le spese di lite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L’Estensore — Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio — Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 10/07/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente